

# UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO



Ente Pubblico e Federazione Sportiva del CONI

### COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Nella seduta del 2 dicembre 2013, composta da:

Avv. Lina Musumarra

Presidente relatore est.

Avv. Silvana Panzera

Membro effettivo

Avv. Achille Reali

Membro effettivo

ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

#### DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico del Sig. Natale Spezia, Presidente del Comitato Regionale Sicilia UITS, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Tortorella e domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in forza di mandato rilasciato in calce alla memoria difensiva datata 7 novembre 2013.

#### **FATTO**

Con atto del 1 ottobre 2013, la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Paola Di Vincenzo, ha deferito innanzi a codesta Commissione il Sig. Natale Spezia, Presidente del Comitato Regionale UITS Sicilia, chiedendo l'applicazione nei confronti del medesimo della sanzione della sospensione dall'ordinamento UITS per un periodo di mesi 5 (cinque), per aver violato la normativa federale, in particolare l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo – CONI, nonché gli artt. 55, co. 3°, lett. a), e 67, lett. a), dello Statuto UITS, nonché gli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, "in quanto dai fatti descritti emerge con chiarezza la trasgressione dei doveri di correttezza, lealtà e proibità". In particolare, la Procura ha contestato al deferito di "aver illegittimamente declassato la Sezione di Bagheria nella graduatoria regionale (da 'ottimo' a 'distinto'), con la conseguente diminuzione dei contributi regionali ex L.R. 16 maggio 1978, n. 8, per la stagione sportiva 2010/2011. Tale graduatoria era stata, dunque, corretta

nonostante già in precedenza deliberata dal Comitato Regione Sicilia nella seduta del 20 marzo 2011 e trasmessa al CONI in data 28 marzo 2011".

Risultava dagli atti della Procura che "il declassamento fosse stato deliberato nella riunione del 13 maggio 2011, a seguito dell'approvazione di un nuovo Regolamento per l'attribuzione delle valutazioni sintetiche alle Sezioni richiedenti i contributi della legge citata (regolamento che andava a modificare i criteri posti a fondamento delle valutazioni), al quale era stata data, quindi, efficacia retroattiva".

La Procura, con raccomandata del 24 luglio 2013, ha inviato al Sig. Spezia formale atto di contestazione dell'addebito come sopra riportato, assegnando, contestualmente, il prescritto termine a difesa.

Con note difensive datate 19 agosto 2013, quest'ultimo articolava le proprie argomentazioni riportando preliminarmente una cronologia degli accadimenti ed allegando in tal senso la documentazione ivi richiamata.

Più specificamente il Sig. Spezia evidenziava l'infondatezza delle affermazioni contenute nella denuncia trasmessa alla Procura Federale dal Sig. Maurizio Vitrano, Presidente del TSN di Bagheria, per il tramite dell'Avv. Andrea Benigno, a mezzo fax in data 23 gennaio 2013.

In particolare - come riportato dalla Procura Federale nell'atto di deferimento - "dopo aver premesso di essere subentrato (unitamente ad altri membri componenti) nella Presidenza del Comitato Regionale Sicilia successivamente al 28 marzo 2011 (data di trasmissione al CONI della graduatoria), ha espressamente confermato i fatti così come ricostruiti dalla Procura Federale, ammettendo di aver retrocesso la Sez. di Bagheria nella graduatoria regionale in forza di un Regolamento approvato dopo il consolidamento della posizione della Sezione stessa. Tale condotta ad avviso del Sig. Spezia ha trovato la sua giustificazione nel fatto che il nuovo Regolamento è molto meritocratico, essendo la metodologia utilizzata dalla vecchia compagine (....) meno imparziale.

Con ordinanza del 4 ottobre 2013, adottata *ex* art. 21 del Regolamento di Giustizia, il Sig. Spezia veniva ritualmente convocato innanzi a codesta Commissione di Disciplina per la seduta del 19 novembre 2013.

Con la già richiamata memoria difensiva datata 7 novembre 2013, pervenuta a mezzo raccomandata a.r., il Sig. Spezia, assistito dall'Avv. Flavia Tortorella, nel contestare l'atto di deferimento in quanto ritenuto totalmente infondato, chiedeva, "in via preliminare", di accertare "la sussistenza dei vizi ravvisati in narrativa e, per l'effetto", dichiarare "l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'esperito deferimento"; "in via principale" di accertare "l'infondatezza degli addebiti mossi con l'odierno deferimento e, per l'effetto", prosciogliere il Sig. Natale Spezia; in via gradata, "di accertare la sussistenza di un residuale profilo di colpa lieve in capo al deferito e, per l'effetto", applicare nei suoi confronti "la sanzione minima prevista dal Regolamento o quella minima ritenuta di giustizia".

Alla predetta memoria venivano allegati l'atto di contestazione degli addebiti, l'atto di deferimento, nonché la copia del verbale in forma integrale dell'Assemblea del Comitato Regionale Sicilia del 13 maggio 2011.

Alla seduta del 19 novembre 2013 erano presenti il Sig. Natale Spezia e l'Avv. Flavia Tortorella.

Non era presente la Procura Federale a causa del mancato avviso della seduta da parte degli uffici della UITS.

La Commissione, pertanto, preso atto della mancata comunicazione alla Procura Federale, ha disposto il rinvio del procedimento al 2 dicembre 2013 per gli stessi incombenti.

A tale data erano presenti il deferito ed il suo difensore, nonché la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Paola Di Vincenzo.

Ascoltato il Presidente in qualità di relatore, ha preso la parola il Procuratore Federale il quale si è riportato integralmente al proprio atto di deferimento, contestando in ogni caso quanto dedotto nella memoria difensiva presentata dal Sig. Spezia per il tramite dell'Avv. Tortorella.

Quest'ultima, dopo ampia esposizione, si è riportata integralmente alle deduzioni ed eccezioni contenute nella predetta memoria difensiva.

La Commissione procedeva, quindi, alla lettura del dispositivo della decisione riservando il deposito della motivazione entro 30 giorni.

#### **MOTIVI**

Deve respingersi l'eccezione formulata dalla difesa del deferito in via preliminare in ordine alla ritenuta improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento per carenza dei presupposti dell'azione. Nessun errore può, infatti, imputarsi all'organo inquirente, ovvero la Procura Federale, la quale ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del Sig. Natale Spezia secondo i principi previsti nell'ambito dell'ordinamento sportivo dallo Statuto UITS (artt. 30, 31 e 67) e dal Regolamento di Giustizia (artt. 19 e 3) e, più in generale, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, la quale, nel regolare i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, riconosce all'art. 2 la giurisdizione esclusiva del giudice sportivo in tema di giustizia tecnica e disciplinare, avente ad oggetto quest'ultima "i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive".

Tale forma di giustizia si fonda sulla considerazione che i soggetti dell'ordinamento sportivo devono rispettare il complesso delle regole di comportamento poste alla base dell'ordinamento stesso, con la consapevolezza che, in caso di violazione delle stesse, saranno passibili di una sanzione disciplinare proporzionata alla violazione medesima.

Il Codice di comportamento sportivo del CONI, in Premessa, specifica "i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite".

A mente dell'art. 2 del Codice "i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva".

Ebbene, questi sono i principi che caratterizzano la giustizia disciplinare, ovvero norme che, difettando del requisito della tipicità, descrivono in maniera generica il

comportamento che deve essere osservato, improntato appunto ai doveri di lealtà, correttezza e probità, lasciando, peraltro, all'organo giudicante ampia libertà nell'individuazione dei comportamenti irregolari.

Nella fattispecie in esame, il Procuratore Federale ha promosso l'azione disciplinare in seguito alla denuncia pervenuta da parte del Presidente del TSN di Bagheria, Sig. Maurizio Vitrano, a mezzo del proprio difensore, il quale, dopo ampia descrizione dei fatti, come già sopra riassunti, lamenta un "comportamento scorretto", ex art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia, da parte del Sig. Natale Spezia quale Presidente del Comitato regionale UITS Sicilia, per aver violato "i principi di lealtà e correttezza", concretandosi così una "infrazione" a mente del predetto art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia.

Nell'atto di contestazione di addebito, come pure nell'atto di deferimento il Procuratore Federale riassume i comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare, come addebitati al tesserato Natale Spezia, qualificandoli *contra legem* in quanto trattasi di condotta posta in essere in violazione della normativa federale e più specificatamente delle disposizioni già richiamate, che configurano appunto una infrazione per violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità.

Del tutto infondata è pertanto l'eccezione sollevata dalla difesa del Sig. Spezia in ordine alla ritenuta improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento per carenza dei presupposti dell'azione.

Nel caso di specie, l'incardinazione del giudizio disciplinare è corretta perché si fonda esclusivamente su un giudizio di liceità/regolarità del comportamento assunto dal Sig. Natale Spezia quale tesserato e presidente del Comitato regionale Sicilia e non – come invece eccepito dalla difesa - sull'accertamento o meno della legittimità degli atti, ovvero dei provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo del Comitato regionale UITS, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Inconferente e quindi privo di rilevanza è sul punto il richiamo operato dalla difesa alla "sussistenza di una questione pregiudiziale ostativa alla corretta incardinazione di un giudizio disciplinare inscindibilmente ad essa collegata" e alla giurisprudenza del Consiglio di Stato all'uopo citata.

Procedendo nel merito, sulla base della copiosa documentazione agli atti e delle stesse dichiarazioni del Sig. Spezia contenute nelle note difensive del 19 agosto 2013, risulta provata la contestata violazione della normativa federale e, più specificatamente, dei doveri di correttezza, lealtà e probità.

Come rilevato dalla Procura nell'atto di deferimento, il Sig. Spezia "ha espressamente confermato i fatti così come ricostruiti" (dalla Procura Federale), "ammettendo di aver retrocesso la Sez. di Bagheria nella graduatoria regionale in forza di un Regolamento approvato dopo il consolidamento della posizione della Sezione stessa".

Si legge, infatti, nelle note difensive del 19 agosto 2013, che "in data 13 maggio 2011 il nuovo C.D., nel frattempo ratificato e insediatosi, si trovava – fin da subito – a gestire una situazione di criticità e ciò poiché la sezione di Palermo era determinata ad impugnare il provvedimento di valutazione. Il nuovo C.D., pertanto, approvava prima e divulgava successivamente il "Regolamento per l'attribuzione delle valutazioni sintetiche alle sezioni di T.S.N. richiedenti contributi ex artt. 13 e 14 della l.r. 8/78" che modificava le valutazioni sintetiche precedentemente espresse (...)".

In particolare, come riportato integralmente sul punto nelle predette note difensive, le valutazioni di merito deliberate dal precedente Consiglio Direttivo del Comitato Regionale UITS Sicilia presieduto dal Sig. Alessandro Nardelli, "nella riunione del 20 marzo 2011" "per la stagione sportiva 2010/2011" "risultavano quelle appresso indicate:

- T.S.N. Milazzo "OTTIMO"
- T.S.N. Bagheria "OTTIMO"
- T.S.N. Agrigento "DISTINTO"
- T.S.N. Trapani "DISTINTO"
- T.S.N. A/Milicia "BUONO"
- T.S.N. Palermo "DISCRETO"
- T.S.N. Enna "SUFFICIENTE"

La delibera, secondo quanto prescritto dall'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Sicilia nel documento relativo alla "Disciplina per

la richiesta e la erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2011" ex art. 13 della L.R. n. 8/78 (allegato 16 alle note difensive del 19 agosto 2013) veniva poi trasmessa al CONI Sicilia in data 28 marzo 2011, circostanze entrambe non oggetto di contestazione da parte del Sig. Spezia, anzi pacificamente ammesse dal medesimo nelle note in parola e confermate da alcuni documenti agli atti (tra gli altri, all. 12, lettera del 20 febbraio 2012 a firma del Presidente della Sezione di Altavilla Milicia, Giuseppe Mannelli, nonché rappresentante dei Tecnici nel nuovo Consiglio Direttivo del Comitato regionale UITS; all. 13, lettera datata 11 marzo 2012 – prot. n. 03/3 – 2012, a firma del Presidente della Sezione di Agrigento, Angelo Mauro, già componente del precedente Consiglio Direttivo del Comitato Regionale UITS, nonché componente del nuovo Consiglio Direttivo).

Le valutazioni sopra richiamate sono contenute nel doc. 3 allegato alle predette note, sottoscritto dal Presidente Alessandro Nardelli e riferito, come testualmente indicato, alla "Att. Sport. 2010", nel quale si riporta quanto segue: "Il sottoscritto dichiara di aver pedissequamente seguito quanto disposto dal D.G. Regione Siciliana del 31.08.2010 nell'istruttoria delle pratiche sopra elencate"; "Il sottoscritto attesta altresì che le società che risultano formalmente in regola con quanto disposto dal D.A. risultano tutte regolarmente iscritte al Registro CONI alla data del 31/01/2011".

Occorre poi richiamare il doc. 5 allegato alle note difensive, relativo alla comunicazione, datata 8 aprile 2011, a firma del Presidente Alessandro Nardelli in risposta alla lettera del Presidente del TSN di Palermo, datata 2 aprile 2011, avente ad oggetto la richiesta del giudizio attribuito a tale sezione e a tutte quelle interessate, nonché i risultati sportivi conseguiti che avevano determinato l'assegnazione dei meriti sopra indicati – nel quale si precisa che "nella riunione del C.R. tenutasi a Bagheria il 20.03.2011, nella quale sono state deliberate le valutazioni di merito relative all'attività sportiva delle Sezioni che hanno richiesto il contributo di cui alla citata L.R. 8/78, è stata approvata la seguente classifica di merito in relazione all'attività svolta da tali Sezioni TSN nel corso del 2010 (...)". "Tale graduatoria è stata redatta a seguito della valutazione dei

parametri di riferimento indicati dalla citata legge, e più esattamente: numero e tipologia dei Campionati disputati, numero partecipanti, risultati sportivi conseguiti, attività giovanile, numero tesserati. In base a tali valutazioni è stata redatta una classifica che, avuto riguardo ai risultati conseguiti nell'ambito di ciascuno di tali parametri di riferimento, vede: (...)".

Con successiva lettera del 27 aprile 2011, indirizzata al Comitato Regionale UITS Sicilia (doc. 6 allegato alle note difensive), il Presidente del TSN di Palermo formulava allo stesso Presidente Nardelli le proprie contestazioni in ordine ai parametri adottati, in particolare quello riferito alla "Attività giovanile", per il quale sarebbe stata "dimenticata o ignorata" nell'indicazione del parametro la parola "rilevanza", riservandosi di richiedere la "revisione" della predetta classifica al "nuovo Comitato Regionale".

Quest'ultimo, alla cui presidenza veniva eletto il Sig. Natale Spezia, procedeva ad approvare, come già richiamato, con deliberazione del Consiglio Direttivo del 13 maggio 2011 (doc. 3 allegato alla memoria difensiva del 7 novembre 2013), un "Regolamento per l'attribuzione delle valutazioni sintetiche alle Sezioni TSN richiedenti contributi ex art. 13 e 14 della L.R. 8/78" (doc. 7 allegato alle note difensive del 19 agosto 2013). Dall'esame del regolamento in parola si rileva che l'art. 4, denominato "Norma Transitoria", stabilisce che esso "si applica a partire dalle richieste di contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2011".

Sul punto, il nuovo Presidente Spezia comunicava, a mezzo e-mail, con lettera datata 16 maggio 2011 a tutte le Sezioni TSN della Sicilia, che il Regolamento si applica "anche alle richieste dell'anno 2011" (doc. 9 allegato alle note difensive del 19 agosto 2013).

Il Comitato Regionale UITS Sicilia procedeva, quindi, in manifesta violazione delle prescrizioni contenute nella L.R. n. 8/78 e della relativa Disciplina dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, di cui al citato allegato 16, a pubblicare una nuova graduatoria di merito, in sostituzione di quella già ritualmente deliberata in data 20 marzo 2011 dal precedente Consiglio Direttivo e trasmessa al CONI Sicilia nei termini prescritti dalla legge,

modificando sostanzialmente le valutazioni di merito già attribuite alle Sezioni TSN della Sicilia.

E' evidente la rilevanza sotto il profilo disciplinare della condotta tenuta dai componenti del Consiglio Direttivo e quindi, più specificatamente, dal Sig. Natale Spezia, avendo introdotto nuovi criteri valutativi, con retroattiva applicazione nei riguardi di un procedimento per il quale era già stato trasmesso al CONI Sicilia l'elenco degli organismi ammessi a contributo nei termini prescritti dalla L.R. n. 8/78, violandosi in tal modo la *par condicio*.

Nessun rilievo può essere dato, come invece sostiene la difesa del Sig. Spezia, alla successiva attività svolta dal CONI Sicilia e dagli organi preposti al controllo, o comunque alla circostanza che il denunciante non abbia proposto impugnazione alcuna, davanti alle sedi competenti, degli atti ritenuti illegittimi, o, ancora, alle "inquietudini esterne, che muovono" – secondo la prospettazione della difesa – "tuttavia da geometrie politiche rivolte evidentemente a denigrare la figura e l'operato del tesserato Spezia Natale".

La giurisdizione esclusiva del giudice sportivo in tema di giustizia disciplinare ha ad oggetto, come già richiamato, esclusivamente "i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive". I soggetti dell'ordinamento sportivo devono rispettare il complesso delle regole di comportamento poste alla base dell'ordinamento stesso, ovvero i principi di correttezza, lealtà e probità, che nella fattispecie in esame risultano manifestamente violati.

Infine, in ordine all'aspetto sanzionatorio, le richieste formulate dalla Procura Federale si reputano rispettose del principio di proporzionalità in relazione alle contestazioni mosse, così come accertate nel presente procedimento.

Si ritiene, pertanto, sulla base della documentazione acquisita agli atti, che il Sig. Natale Spezia non possa ritenersi immune da responsabilità e quindi esente da sanzione disciplinare che, nello specifico, è quella prevista dall'art. 68, comma 2, lett. c) dello Statuto UITS, della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per un periodo, ritenuto congruo, di mesi 5 (cinque).

## P.Q.M.

Rigettata l'eccezione formulata in via preliminare, visti gli artt. 55, comma 3 e 67, lett. a) dello Statuto UITS nonché gli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia UITS ed art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dichiara il Sig. Natale Spezia colpevole della violazione contestata e, per l'effetto, lo condanna, per le ragioni di cui in motivazione, alla sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per un periodo di mesi 5 (cinque).

Riservato il deposito della motivazione entro 30 giorni.

Roma, 2-16 dicembre 2013

Il Presidente relatore est.

Avv. Lina Musumarra

I Membri

Avy. Silvana Panzera

Avy. Achille Reali

Il Segretario j Sig. Luca Stefanini